

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA,
GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

Presentata il 27 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende il disegno di legge n. 3600 depositato l'11 dicembre 2012 al Senato nel corso della XVI legislatura, sul quale, per la fine anticipata di quella legislatura, non era, nemmeno iniziato l'esame nella competente Commissione. Il disegno di legge in questione era stato presentato dall'allora Ministro per gli affari esteri, Terzi di Sant'Agata, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

L'atto internazionale di cui si chiede la ratifica costituisce un nuovo Accordo tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, che si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi.

Con il nuovo Accordo, dunque, si intende sostituire le precedenti intese in materia, ormai obsolete (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971 e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di

cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990). Ma le ragioni dell'adozione dell'Accordo risiedono anche nella presa d'atto degli intervenuti cambiamenti politici e dell'evoluzione che la collaborazione in campo culturale scientifico e tecnologico ha avuto negli ultimi anni. La Repubblica ceca è infatti divenuto Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa quindi a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.

L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo si propone, da una parte, di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali, fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca, e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, l'Accordo consentirà di promuovere e incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'attività di cooperazione universitaria, l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando nondimeno la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali ed alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il testo si compone di un preambolo e venti articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in quattro parti:

1) gli articoli 1 e 2 individuano le finalità e i settori prioritari di collaborazione;

2) gli articoli da 3 a 14 riguardano i campi di collaborazione culturale, di istruzione, scientifica e tecnologica;

3) gli articoli 15 e 16 stabiliscono le modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;

4) gli articoli da 17 a 20 recano le clausole di entrata in vigore, di modifica, di risoluzione delle controversie, la durata e l'eventuale denuncia dell'Accordo stesso.

Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo, ovvero il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Stati e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca.

L'articolo 1 esemplifica la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti, nonché degli Accordi internazionali di cui gli Stati contraenti siano eventualmente parte. A tale ultimo riguardo, l'Italia annette particolare importanza ai principi e agli obblighi cui è tenuta ai sensi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati, non ancora entrata in vigore nella Repubblica ceca, ma prossima alla ratifica, allorché sarà completato il processo di revisione del codice civile.

L'articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario.

L'articolo 4 evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, sia a quelli promossi da organismi internazionali regionali, in particolare l'INCE; in aggiunta auspica la collaborazione tra enti locali e regioni dei rispettivi Paesi per le finalità dell'Accordo.

L'articolo 5 concerne la cooperazione fra istituzioni universitarie, incluse le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, anche mediante la stipula di accordi diretti, nei settori della scienza e della

ricerca, mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi.

L'articolo 6 si riferisce alle forme di cooperazione in ambito culturale e artistico, incluse l'architettura, la musica, la danza, le arti figurative (visive e applicate), il teatro, il cinema e la cultura popolare, anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre e rassegne, nonché la traduzione di opere letterarie e scientifiche.

L'articolo 7 è costituito da due commi, il primo inteso a incoraggiare e facilitare l'attività delle istituzioni culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale, il secondo a favorire lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante.

L'articolo 8 è costituito da due commi:

il comma 1 si riferisce alla collaborazione in campo archeologico;

il comma 2 mira a sostenere la cooperazione fra le competenti amministrazioni dei due Paesi nei settori della salvaguardia, conservazione, restauro e gestione dei rispettivi patrimoni archeologico, storico, artistico, architettonico e paesaggistico.

L'articolo 9 si riferisce all'impegno delle Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970, mentre il riferimento agli obblighi di cui alla Convenzione UNIDROIT del 1995 è stato riassorbito attraverso il rinvio generale al rispetto degli obblighi posti dalle Convenzioni di cui gli Stati siano eventualmente parte inserito all'articolo 1.

L'articolo 10 indica gli strumenti di cooperazione nel campo della letteratura didattica e scientifica, dell'archivistica, nonché fra musei, biblioteche e nel settore dell'educazione fisica e dello sport. Tale cooperazione si attuerà attraverso scambi di visite di esperti e di documentazione.

L'articolo 11 mira a sviluppare la collaborazione reciproca nel settore della gioventù con scambi di informazioni ed

esperienze, anche attraverso contatti diretti tra le reciproche organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale, nonché mediante la partecipazione al programma dell'Unione europea denominato GIOVENTÙ.

L'articolo 12 prevede l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalla Parti contraenti.

L'articolo 13, costituito da due commi, enumera gli strumenti di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che verranno progressivamente considerati prioritari ai sensi dei Protocolli esecutivi dell'Accordo. Il comma 2 indica le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, organizzazione di conferenze, simposi e seminari, realizzazione di ricerche comuni e ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata fra le Parti contraenti.

L'articolo 14, costituito da due commi, enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti. Il comma 2 indica nel Ministero italiano per i beni e le attività culturali e nel Ministero ceco della cultura le amministrazioni governative competenti per materia.

L'articolo 15 istituisce una commissione mista per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali e cui è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi e l'andamento generale della cooperazione.

L'articolo 16 sancisce altresì la facoltà degli organi competenti delle Parti contraenti di procedere alla stipula di protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla commissione mista, volti a fissare azioni e iniziative concrete di cooperazione.

L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e formalizza

la contestuale cessazione dell'effetto delle disposizioni dei precedenti Accordi del 18 maggio 1971 e del 30 novembre 1990.

L'articolo 18 specifica le procedure da adottare per apportare modifiche all'Accordo. L'articolo 19 definisce le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato).

Infine, l'articolo 20, costituito da due commi, definisce la durata dell'Accordo (a tempo indeterminato) e le modalità per denunciare l'Accordo stesso, disponendo nel contempo la salvaguardia sino a esaurimento dei programmi di cooperazione in corso alla data di dispiegamento degli effetti di un'eventuale denuncia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2014 del medesimo accordo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO



TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA SULLA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Ceca, qui di seguito denominati le "Parti contraenti",

- desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia fra le Parti contraenti,
- convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, gioventù e sport possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i rispettivi Popoli,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, tecnico-scientifica e nel campo dell'istruzione, gioventù e sport tra le Parti contraenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio degli Stati delle Parti contraenti, nonché delle Convenzioni Internazionali di cui esse siano eventualmente parte.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione culturale, sviluppando in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari:

- a) istruzione a livello universitario e cooperazione tra le Università ed altre Istituzioni di livello universitario;
- b) istruzione scolastica e insegnamento della lingua;
- c) cultura ed arte;
- d) istituzioni culturali, musica, teatro, danza, letteratura, cinema, festival, mostre;
- e) diritto d'autore e diritti ad esso collegati;
- f) archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio culturale mobile ed immobile.

Le Parti contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti contraenti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi enucleati nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 3

In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le Parti contraenti favoriranno:

- a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante sostegno all'attivazione di corsi, lettori e cattedre presso le Università ed altre Istituzioni di livello universitario, nonché nelle scuole medie superiori, ivi inclusa la costituzione di sezioni bilingui;
- b) la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti tra le istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione negli Stati delle Parti contraenti;
- c) la collaborazione e gli scambi di informazioni sui metodi, materiali e programmi didattici.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti rafforzeranno la collaborazione nell'ambito dei programmi multilaterali dell'Unione Europea (*'Lifelong Learning Programme'*, *'Erasmus Mundus'*) ed in quelli promossi a livello regionale, in particolare nell'ambito dell'INCE e di altri Organismi internazionali.

2. Le Parti contraenti favoriranno l'attuazione di relazioni dirette nel campo della cultura e dell'istruzione fra istituzioni scolastiche, città e regioni o più alte unità territoriali amministrative degli Stati delle Parti Contraenti.

Articolo 5

Nel campo della cooperazione tra le Università degli Stati delle Parti Contraenti e le Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana, le Parti contraenti favoriranno in particolare la conclusione di accordi diretti di collaborazione, lo scambio di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti, l'avvio e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Articolo 6

1. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, in particolare quelli dell'architettura, della musica, della danza, delle arti figurative, visive ed applicate, del teatro, del cinema e della cultura tradizionale popolare. Le Parti contraenti favoriranno altrettanto la realizzazione di progetti comuni di scambio di artisti ed esperti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo, incluse iniziative volte alla produzione artistica, promosse dalle Università degli Stati delle Parti Contraenti e dalle Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di esperti ed artisti per rappresentazioni e partecipazioni a festival di musica, danza, teatro e spettacolo congiunte. Le spese concernenti l'organizzazione di tali spettacoli saranno di volta in volta concordate

tra le Autorità Competenti delle Parti Contraenti, in base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

3. Le Parti contraenti favoriranno periodicamente la realizzazione di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale degli Stati delle Parti contraenti. Le modalità organizzative e finanziarie saranno definite per le vie diplomatiche e potranno eventualmente essere disciplinate nei protocolli esecutivi di cui all'articolo 16.

4. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra le biblioteche operanti nei rispettivi Stati anche attraverso la cooperazione in merito a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale e, nel campo dell'editoria, tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche di particolare rilievo, originarie dei territori degli Stati delle Parti contraenti o appartenenti alle rispettive culture.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti faciliteranno nei rispettivi Stati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni che riterranno di concordare, la costituzione e l'attività delle organizzazioni culturali dell'altra Parte contraente, come Istituti di cultura ed associazioni culturali.

2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo di attività comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.

Articolo 8

1. Le Parti contraenti agevoleranno la collaborazione in campo archeologico mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Stati operanti nel territorio dell'altro.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della salvaguardia, della conservazione, del restauro, della valorizzazione, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

Articolo 9

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Articolo 10

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi anche attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, materiale informativo ed esperti, soprattutto nel campo archivistico, bibliotecario e museale, nonché nel settore dell'educazione fisica e dello sport.

Articolo 11

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù, sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVINTU, nonché tramite il sostegno all'allacciamento di contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.

Articolo 12

Gli organi competenti delle Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti dello Stato dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche nei settori considerati prioritari dalle Parti contraenti.

Articolo 13

1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno espressamente enunciati nei protocolli esecutivi del presente Accordo.

2. Nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituti scientifici, Centri di ricerca, Università ed altre Istituzioni a livello universitario dei due Stati, le Parti contraenti favoriranno:

- a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- b) lo scambio di visite di docenti, ricercatori, esperti, personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi e scambi di esperienze;
- c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici, simposi ed altre manifestazioni;
- d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate;
- e) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Articolo 14

1. Le Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale, ossia il diritto d'autore ed i diritti connessi, derivanti dall'attuazione del presente Accordo, in armonia con le norme giuridiche vigenti nei due Stati e con le Convenzioni internazionali applicabili alle quali gli Stati delle Parti contraenti hanno aderito.

2. Le Parti contraenti auspicano di sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia. Per l'Italia le Amministrazioni competenti sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la Repubblica Ceca il Ministero della Cultura.

Articolo 15

Per dare applicazione agli impegni derivanti dal presente Accordo, le Parti contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista Italo-Ceca incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di istruzione, scientifica e tecnologica tra gli Stati delle Parti contraenti e di redigere programmi esecutivi pluriennali ed eventuali proposte di modifica del presente Accordo. La Commissione Mista Italo-Ceca si riunirà alternativamente nelle Capitali degli Stati delle Parti contraenti nei termini concordati per le vie diplomatiche.

Articolo 16

1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione.

2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.

Articolo 17

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente per le vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Nei rapporti tra le Parti contraenti cesseranno di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente Accordo le disposizioni dei seguenti strumenti internazionali:

- a) l'Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca firmato a Praga il 18 maggio 1971;
- b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990.

Articolo 18

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tra le Parti contraenti mediante scambio di Note per le vie diplomatiche. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 19

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato.

Articolo 20


1. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

2. La cessazione degli effetti susseguente alla denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 5. 2. 2011 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e Ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA CECA

